



2026/1811

27.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1811 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

relativo all'autorizzazione dell'eugenolo e del trans-anetolo come additivi per mangimi destinati a pollame e uccelli ornamentali e al rinnovo dell'autorizzazione del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica come additivo per mangimi destinati a uccelli ornamentali, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'eugenolo prodotto mediante sintesi chimica o mediante estrazione dai chiodi di garofano o dall'essenza di chiodi di garofano e l'1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, sinonimo di «trans-anetolo», prodotto mediante sintesi chimica o mediante estrazione dall'olio di pino, sono stati autorizzati per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione ⁽²⁾ come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione del pollame e dei pesci.
- (3) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg (pianta dei chiodi di garofano) o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e di autorizzazione del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) La domanda riguarda l'autorizzazione dell'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato come additivi per mangimi destinati a pollame e uccelli ornamentali, e contiene la richiesta di classificarli nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti».
- (5) La Commissione ritiene tuttavia che la domanda di autorizzazione del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica destinato agli uccelli ornamentali dovrebbe essere trattata come una domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, in quanto tale autorizzazione riguardava lo stesso additivo e comprendeva l'uso per gli uccelli ornamentali. La Commissione ritiene inoltre che il trans-anetolo prodotto dall'olio di pino autorizzato per gli uccelli ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 dovrebbe essere autorizzato stabilendo un tenore massimo, in quanto esso presenta le stesse specifiche in termini di composizione del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica che sarà rinnovato con un tenore massimo a causa degli effetti zootecnici di detto additivo per tali specie. La definizione di un tenore massimo impedirà l'aumento degli effetti zootecnici al di là dell'effetto aromatizzante auspicato, oggetto della presente autorizzazione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 della Commissione, del 1° settembre 2022, relativo all'autorizzazione delle sostanze 3-etilciclopentan-1,2-dione, 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, 4,5-diidro-2-metilfuran-3(2H)-one, eugenolo, 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene, alfa-pentilcinnamaldeide, alfa-esilcinnamaldeide e 2-acetilpiridina come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 228 del 2.9.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1452/oj).

- (6) Nel parere del 19 marzo 2025 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, l'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato sono sicuri per le specie avicole da ingrasso (polli e tacchini) a 25 mg/kg di mangime completo ed è molto improbabile che producano effetti nocivi negli uccelli longevi e da riproduzione (pollame allevato per la produzione di uova/la riproduzione, galline ovaiole/da riproduzione e uccelli ornamentali) fino a 25 mg/kg di mangime completo. Tali conclusioni possono essere estese alle specie minori fisiologicamente affini. L'Autorità ha inoltre concluso che l'eugenolo e il trans-anetolo sono sicuri per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha altresì concluso che, durante la manipolazione dell'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e del trans-anetolo prodotto mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato, gli utilizzatori non protetti potrebbero essere esposti rispettivamente al metileugenolo e all'estragolo e che pertanto, per ridurre tale rischio, l'esposizione degli utilizzatori dovrebbe essere ridotta al minimo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato non sono irritanti per la pelle ma sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, che l'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg è irritante per gli occhi, ma che il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato non lo è, e che qualsiasi esposizione a tali additivi è considerata rischiosa. Dato che l'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato sono utilizzati come aromatizzanti negli alimenti e che la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l'Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (7) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate in una valutazione precedente relativa a un'altra domanda di autorizzazione degli stessi additivi e verificate dall'Autorità nel parere del 15 novembre 2011 ⁽⁴⁾. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁵⁾, non è stata pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (8) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e il trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica e mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l'uso dell'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg dovrebbe essere autorizzato per il pollame e gli uccelli ornamentali, l'uso del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica dovrebbe essere autorizzato per il pollame e dovrebbe essere rinnovato per gli uccelli ornamentali e l'uso del trans-anetolo prodotto mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato dovrebbe essere autorizzato per il pollame e gli uccelli ornamentali.
- (9) L'eugenolo e il trans-anetolo sono già autorizzati come additivi zootecnici rispettivamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione ⁽⁶⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione ⁽⁷⁾ per produrre effetti zootecnici nel pollame a livelli d'uso di 5 mg/kg per l'eugenolo e di 7,5 mg/kg per il trans-anetolo. Poiché gli uccelli ornamentali sono specie fisiologicamente affini al pollame, si prevedono gli stessi effetti in tali specie. Al fine di evitare l'uso degli additivi per il pollame e gli uccelli ornamentali a livelli più elevati, che potrebbe potenzialmente aumentare gli effetti zootecnici al di là dell'effetto aromatizzante auspicato,

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9367, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9367>.

⁽⁴⁾ EFSA Journal, 2011;9(12):2440, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2011.2440>.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/898 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativo all'autorizzazione del preparato di eugenolo come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lidervet SL) (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/898/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/420 della Commissione, del 9 marzo 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di timo, olio sintetico di anice stellato e polvere di corteccia di quillaia come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Delacon Biotechnik GmbH) (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/420/oj).

oggetto della presente autorizzazione, è necessario stabilire un tenore massimo degli additivi nei mangimi completi. La Commissione ritiene inoltre che la presenza di metileugenolo nell'eugenolo prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di *Eugenia caryophyllata* Thunberg o dall'essenza di foglie di *Eugenia caryophyllata* Thunberg e di estragolo nel trans-anetolo prodotto mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato richieda la fissazione di un tenore massimo nei mangimi completi e che sia consentito l'uso simultaneo di eugenolo o trans-anetolo con altri additivi, a condizione che il tenore di metileugenolo o estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimanga inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo con il tenore più elevato di metileugenolo o estragolo, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al loro tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.

- (10) Per quanto riguarda il trans-anetolo, la caratterizzazione della sostanza attiva differisce tra l'additivo prodotto mediante sintesi chimica e l'additivo prodotto mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato, i quali possono contenere estragolo. È pertanto opportuno differenziare di conseguenza i termini della loro autorizzazione. Per motivi di chiarezza e coerenza è inoltre opportuno che la differenziazione analoga tra l'additivo prodotto mediante estrazione dall'olio di pino e l'additivo prodotto mediante sintesi chimica sia rispecchiata nell'autorizzazione esistente del trans-anetolo. Tale differenziazione dovrebbe inoltre permettere di eliminare l'uso del trans-anetolo prodotto mediante sintesi chimica per gli uccelli ornamentali a seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'additivo per gli uccelli ornamentali e di fissare un tenore massimo per il trans-anetolo prodotto dall'olio di pino per gli uccelli ornamentali. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452.
- (11) Inoltre, al fine di semplificare l'etichettatura del trans-anetolo e dei mangimi che lo contengono, la Commissione ritiene opportuno utilizzare il nome dell'additivo «trans-anetolo» anziché il sinonimo «1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detto regolamento di esecuzione.
- (12) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del trans-anetolo, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti da tali modifiche.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato I, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato II, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

*Articolo 3***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4***Misure transitorie**

1. L'additivo per mangimi 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene (sinonimo di «trans-anetolo»), quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04003i	Eugenolo	<i>Composizione dell'additivo</i> Eugenolo <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Eugenolo Prodotto mediante estrazione dalle foglie essiccate di <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg o dall'essenza di foglie di <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunberg mediante distillazione in corrente di vapore. Purezza: > 98 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O₂ Numero CAS: 97-53-0 Numero FLAVIS: 04.003 Metileugenolo ≤ 0,02 % <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per l'identificazione dell'eugenolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Pollame e uccelli ornamentali	—	—	25	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. Non è consentito l'uso simultaneo dell'eugenolo (2b04003i) con l'additivo 4d18. 4. L'uso simultaneo dell'eugenolo (2b04003i) con altri additivi, ad eccezione dell'additivo di cui al punto 3, è consentito a condizione che il tenore di metileugenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sia inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo con il tenore più elevato di metileugenolo, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali.	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04010	Trans-anetolo	Composizione dell'additivo Trans-anetolo ⁽¹⁾ Caratterizzazione della sostanza attiva Trans-anetolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 99 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010 Metodo di analisi ⁽²⁾ Per l'identificazione del trans-anetolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Pollame	—	—	25	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	16 agosto 2036

⁽¹⁾ Sinonimo: 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04010i	Trans-anetolo	<i>Composizione dell'additivo</i> Trans-anetolo ⁽¹⁾ <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Trans-anetolo Prodotto mediante estrazione dalle foglie o dai frutti dell'anice stellato (<i>Illicium verum</i> Hook.f) mediante distillazione in corrente di vapore. Purezza: > 99 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₂ O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010 Estragolo ≤ 0,08 % <i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾ Per l'identificazione del trans-anetolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Pollame e uccelli ornamentali	—	—	25	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'uso simultaneo del trans-anetolo (2b04010i) con altri additivi è consentito a condizione che i tenori di estragolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sia inferiore a quello risultante dall'uso dell'additivo con il tenore più elevato di estragolo, tra tutti gli additivi per mangimi autorizzati, al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	

⁽¹⁾ Sinonimo: 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

ALLEGATO III

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 la voce relativa all'additivo recante il numero di identificazione 2b04010 è sostituita dalla seguente:

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04010	Trans-anetolo	Composizione dell'additivo	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame, degli uccelli ornamentali e dei pesci	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.	22 settembre 2032
		Trans-anetolo ⁽¹⁾ Caratterizzazione della sostanza attiva Trans-anetolo Prodotto mediante estrazione dall'olio di pino Purezza: > 99 % Formula chimica: C ₁₀ H ₁₂ O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010 Metodo di analisi ⁽²⁾ Per l'identificazione del trans-anetolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).						
			Uccelli ornamentali	—	—	25	2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali ad eccezione del pollame, degli uccelli ornamentali e dei pesci: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	

(¹) Sinonimo: 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene.
(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti								
2b04010	Trans-anetolo	Composizione dell'additivo Trans-anetolo ⁽¹⁾ Caratterizzazione della sostanza attiva Trans-anetolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: > 99 % Formula chimica: C₁₀H₁₂O Numero CAS: 4180-23-8 Numero FLAVIS: 04.010 Metodo di analisi ⁽²⁾ Per l'identificazione del trans-anetolo nell'additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).	Tutte le specie animali ad eccezione del pollame, degli uccelli ornamentali e dei pesci	—	—	—	1. L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. 2. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 3. L'etichetta dell'additivo deve recare la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: — tutte le specie animali ad eccezione del pollame, degli uccelli ornamentali e dei pesci: 25 mg.». 4. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull'etichetta della premiscela se il livello d'uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.	22 settembre 2032

Numero di identificazione dell'additivo	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
							5. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	

(¹) Sinonimo: 1-metossi-4-(prop-1(trans)-enil)benzene.
(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.